



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

N. SIUS 2019/770

Ord. 2020/756

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, riunito in camera di consiglio e composto da :

dott. Beatrice CRISTIANI	Presidente
dott. Fabio GIANFILIPPI	Magistrato Sorv. Spoleto
dott. Paola CERRETTI	Esperto
dott. Marzia GERVASI	Esperto

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 16.07.2020, e preso atto delle conclusioni del P.G. e del difensore, la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza iscritto al n.ro SIUS 2019/770 promosso da [REDACTED], nato a [REDACTED] il 14.04.1952, detenuto presso la Casa Reclusione di Spoleto, in esecuzione della pena dell'ergastolo di cui alla sentenza Corte Assise Appello Napoli 12.07.1996, irrevocabile il 21.04.1997, procedimento avente ad oggetto reclamo avverso provvedimento di inammissibilità di istanza di permesso premio emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto;

OSSERVA

Con provvedimento in data 8.11.2018 il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto dichiarava inammissibile l'istanza diretta ad ottenere la concessione di un permesso premio ai sensi dell'art. 30 ter ord. penit. pervenuta [REDACTED], motivando ciò con la considerazione che l'interessato espia la pena dell'ergastolo in relazione al titolo sopra citato per delitti rientranti nel disposto dell'art. 4 bis comma 1 ord. penit. ostativi perciò alla concessione del permesso. [REDACTED]
Si aggiungeva che [REDACTED] aveva tentato in passato anche la strada della richiesta di declaratoria di impossibilità della condotta collaborativa ai sensi dell'art. 4 bis comma 1 bis ord. penit., unica alternativa ad una collaborazione effettiva con la giustizia ex art. 58 ter ord. penit. per superare l'altrimenti assoluta ostatività alla concessione di benefici, ottenendo però una pronuncia negativa

sul punto da parte del Tribunale di sorveglianza di Perugia con l'ordinanza in data 20.11.2014, che la riteneva ancora praticabile.

La difesa [redacted] ha reclamato dinanzi al Tribunale di sorveglianza sostenendo che l'interessato si trova oggi in esecuzione di quote di pena per delitti diversi da quelli interamente ostativi ricompresi nel disposto dell'art. 4 bis comma 1 ord. penit e comunque si richiama il filone giurisprudenziale che ha condotto alla sentenza Corte Cost. 149/2018, ritenendo che a distanza di molti anni dall'inizio dell'esecuzione penale debba potersi concedere il permesso invocato.

Al di là di ogni ulteriore valutazione di merito, all'udienza di dicembre 2019 si è preso atto che, con la sentenza Corte Cost. 253/2019 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis co. 1 ord. penit. nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 ter ord. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti.

L'interessato, per integrare per come richiesto dai giudici della Consulta la sua istanza, e per suffragare la sua affermazione per la quale deve escludersi che abbia collegamenti attuali con la criminalità organizzata o che possa ripristinarli, ha allegato di essere detenuto da circa 29 anni, di aver chiesto la declassificazione dalla Alta Sicurezza e di essere a conoscenza che la competente DDA ha espresso parere favorevole.

Ritenuto dal Collegio che tali spunti di approfondimento fossero sufficienti ad avviare una ampia istruttoria, vi si è proceduto, mediante acquisizione di note dalla DDA competente circa l'attualità di collegamenti e la pericolosità del condannato, di note dal COSP Perugia, di note dalle forze dell'ordine operanti nei territori di origine, anche con riferimento alla attuale operatività del clan già di appartenenza e alla condotta dei congiunti del condannato (moglie, figlie e generi) nonché alla loro eventuale configuità a gruppi criminali organizzati operanti sul territorio, anche tenuto conto del loro tenore di vita, da confrontarsi con le informazioni sul lavoro lecito dagli stessi eventualmente svolto, acquisito mediante informative dalla Guardia di Finanza.

Sono inoltre stati acquisiti relazione di sintesi circa il percorso intramurario [redacted] nel corso della detenzione, iniziata, senza soluzione di continuità, nel 1991, ed elenchi dei colloqui visivi e telefonici svolti negli ultimi anni (a partire dal 2018), per verificare con quali persone lo stesso abbia mantenuto i pur limitati contatti che la detenzione gli ha consentito.

Può dunque procedersi alla disamina della documentazione in atti.

L'odierno istante risulta essere in espiazione, dal 30.03.1991, della condanna alla pena dell'ergastolo emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli il 12.07.1996 per associazione a delinquere di stampo camorristico nonché per la partecipazione alla c.d. "strage del sabato santo": costituita dal tentato omicidio aggravato di Gallo Giuseppe, Cuomo Vincenzo e Monaco Massimo e dall'omicidio consumato di D'Addario Salvatore, nonché alcuni reati satellite, tutti delitti commessi al fine di agevolare l'associazione criminosa di appartenenza.

Nella sentenza di condanna si parla del ruolo assunto dal condannato all'interno della associazione di stampo camorristico facente capo, all'epoca, a Mariano Ciro. In quella sede non si descrive un ruolo di particolare responsabilità dello stesso, subordinato ad altri centri decisionali, e tuttavia se ne sottolinea l'appartenenza, per altro pienamente deducibile anche dalla partecipazione al gruppo incaricato di vendicare l'omicidio di tre esponenti del clan uccisi il venerdì 29.03.1991. Il giorno successivo [redacted], unitamente a Giovanni Labonia e Raffaele Mazzocchi, tentò di uccidere alcuni appartenenti al clan avverso che sostavano presso la zona nota come "Le case nuove" e, all'opposizione alla loro fuga da parte di un agente di p.s. intervenuto, questi lo uccisero, dirigendogli contro il furgone sul quale viaggiavano.

Al casellario dell'istante si leggono inoltre precedenti per rissa del 1972 e contrabbando tabacchi lavorati del '74. Non sussistono ulteriori carichi pendenti.

La Procura Distrettuale Antimafia ha fatto pervenire nel tempo numerose note, in relazione ad altrettante richieste del Tribunale di sorveglianza, (l'ultima delle quali legata ad istanza di differimento della pena, redatta il 19.06.2020) in cui si afferma che non risultano pendenti nei confronti dell'istante procedimenti penali per reati di competenza, e si ricorda come [redacted] sia stato condannato per i delitti commessi nel contesto della partecipazione alla associazione a delinquere di stampo mafioso denominata "clan Mariano" della zona dei Quartieri Spagnoli, non abbia mai collaborato con la giustizia né messo in atto comportamenti "volti alla rescissione" dei suoi legami con l'organizzazione. Si aggiunge che la DDA "non è in possesso di alcun elemento in grado di confermare o escludere la persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata da parte del predetto. Tuttavia deve evidenziarsi che il sodalizio criminale a cui [redacted] risultava affiliato è stato decimato negli ultimi anni a seguito dell'emissione di svariati provvedimenti cautelari e sentenze di condanna (anche irrevocabili) a carico di esponenti del clan Mariano, ciò anche grazie all'apporto collaborativo di uno dei suoi storici capi Marco Mariano". Si aggiunge però che nella storia giudiziaria si è già visto come dalle ceneri di un vecchio sodalizio possano emergere nuovi gruppi e in quei territori ci sono oggi gruppi che contano tra i propri membri anche soggetti (non meglio però individuati) già appartenenti a quel clan.

In tal senso, ad avviso della DDA, un eventuale reinserimento [redacted] nel contesto di origine potrebbe fargli ricompattare il vincolo con gruppi camorristici cui "risulta storicamente collegato" e consentirgli di riaffermare il proprio prestigio criminale.

Il Commissariato di p.s. di Giugliano - Villaricca ha poi in particolare approfondito, anche su delega della Questura di Napoli, il profilo attinente alla condotta di vita del nucleo familiare dello [redacted], costituito, dopo la morte della madre, avvenuta alcuni mesi or sono, dalla moglie Carmela Morra e dalle quattro figlie, tre delle quali coniugate. Le informazioni pervenute non riferiscono elementi di interesse circa la pericolosità dello [redacted] né riscontri circa l'eventuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, che comunque non vengono rilevati nella zona. I familiari non risultano gravati da notizie di reato concernenti la criminalità organizzata. La moglie è stata condannata per alcuni episodi di contrabbando di tabacchi (da ultimo a maggio 2017), una notizia di reato per stupefacenti ha attinto la figlia Antonella nel 2006 e per contrabbando di tabacchi nel 2012 (ma il casellario della stessa è nullo), mentre gli altri familiari sono esenti da pregiudizi, o ne hanno isolati e relativi agli anni 90.

Non sono fornite informazioni circa un tenore di vita incompatibile con quello modesto risultante dalle note pervenute dalla Guardia di finanza.

Il Commissariato di p.s. di Napoli Montecalvario ha fornito informazioni simili, in particolare circa l'assenza di elementi dai quali dedurre collegamenti attuali dell'istante con la criminalità organizzata, ma ha aggiunto che [redacted] faceva parte del clan Mariano e che il capo storico del gruppo, Mariano Ciro, dopo anni di detenzione intramuraria, sarebbe sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella sua abitazione nei Quartieri Spagnoli (dall'ultima posizione giuridica acquisita risulta in effetti scarcerato per fine pena).

Sono infine in atti copiose note pervenute dalla Casa Reclusione di Spoleto che intanto illustrano e riscontrano quanto affermato dall'interessato circa una istanza di declassificazione in ordine alla quale, però, ad esprimere un parere favorevole, per altro di particolare significato, fu proprio il gruppo di osservazione dell'istituto penitenziario, sulla base di atti di osservazione ritenuti favorevoli già del 2016 e poi aggiornati nel 2018 e 2019. Vi si leggeva tra l'altro di come l'interessato avesse "maturato convincimenti di distacco dal clan di appartenenza e dalle logiche

delinquenziali che lo avevano condotto a partecipare alomicidio di cui sconta la condanna", fatti dei quali si riconosce responsabile. La Direzione Generale Detenuti e trattamento del DAP, tuttavia, faceva pervenire nota con cui ribadiva la necessità della permanenza del detenuto nel circuito AS a giugno 2019, richiamando il parere della DDA Napoli (i pareri acquisiti però sono tutti di tenore sostanzialmente analogo a quello del giugno 2020).

Circa il lunghissimo percorso intramurario dello [REDACTED] si dà atto di una osservazione che si è protratta con costante buona condotta e mostrando un credibile, ad avviso degli operatori, alternarsi di fasi di maggiore e minore difficoltà emotiva, ma con una costante apertura al dialogo con gli esperti dell'osservazione, che ha condotto ad una analisi, giudicata fondamentale dall'interessato, degli agiti criminali, vissuti progressivamente con presa di distanza significativa e con comprensione circa "gli effetti della violenza e della soppressione messi in atto dai criminali con cui si era alleato" e circa le conseguenze di ciò "sullo slancio vitale della comunità". In tal senso [REDACTED] ha voluto rivisitare con l'esperto criminologo la vicenda processuale e il proprio ruolo nell'organizzazione, anche all'esito di vari rigetti di istanza di collaborazione impossibile, e ha riflettuto sul ruolo che l'organizzazione ha avuto nel suo mondo, portando in realtà devastazione "nella vita di tutti quelli che vivevano e vivono" nei luoghi di origine.

Dalle relazioni emerge un pregresso di disturbo borderline di personalità ed altro, ed anche agiti autolesivi, tratti di rigidità caratteriali che, per altro, in connessione con l'età appaiono ormai stabilizzati in questi termini, secondo l'esperto, mentre più di recente prevalgono le problematiche fisiche ingravescenti, tra le quali quella cardiologica, per le quali [REDACTED] ha iniziato a mostrare maggiori segni di stanchezza (si tratta di persona che ha compiuto 68 anni). Dalla relazione del criminologo emerge un dettagliato racconto dei fatti di reato, concernenti anche l'immediato arresto dell'interessato e le ragioni che lo stesso adduce in relazione alla sua mancata collaborazione al tempo dei fatti, dipesa dalla esplicita paura di ritorsioni, essendo recluso nello stesso istituto penitenziario dei suoi correi. L'interessato, si dice ancora, non si propone mai come una vittima inconsapevole del gruppo criminale, ma si assume la responsabilità penale delle sue azioni, anche se rispetto all'omicidio si ritaglia ancora uno spazio mentale per ritenere di non averlo voluto, anche se poi avvenne, una approccio mentale che gli consente di convivere con il senso di colpa che prova. E' in questo contesto che l'istituto penitenziario prende in considerazione anche note di pericolosità loro pervenute ed altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Vi si dice, tra l'altro, che un nipote dell'interessato, tale Giuseppe [REDACTED] (figlio del fratello Ciro), sarebbe affiliato al clan Russo (informazione comunque risalente all'anno 2010). In ordine a tale circostanza il Tribunale di sorveglianza ha potuto verificare che Giuseppe [REDACTED] cl. 1979, ha a suo carico soltanto alcuni precedenti in materia di contrabbando tabacchi lavorati e violazione legge stupefacenti degli anni '90 e 2000, e da ultimo guida senza patente del 2012 e 2013 e furto del 2016. Non consta comunque che nel corso degli ultimi anni questo parente dello [REDACTED] abbia mai avuto rapporti diretti mediante colloqui con l'interessato.

Alla luce della complessa istruttoria sin qui succinta, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ritiene accoglibile il reclamo del condannato e concedibile perciò il chiesto permesso premio, che tuttavia

dovrà avere una mera durata oraria ed essere presidiato da peculiari prescrizioni per contemperare adeguatamente i profili di pericolosità sociale residua altrimenti deducibili dagli atti. Dovrà in particolare curarsi l'accompagnamento costante di un familiare e lo svolgimento in ambito locale, in Spoleto, lontano dai luoghi di origine, comunque controindicati per quanto riferito in atti.

Deve ricordarsi in questa sede che i delitti inseriti negli elenchi dell'art. 4 bis comma 1 ord. penit. sono presidiati da una presunzione negativa, ormai soltanto relativa, di permanenza del vincolo associativo con il gruppo criminale di riferimento. Per poter accedere al beneficio occorre che l'interessato alleghi elementi significativi della rescissione di quel vincolo e dell'assenza di un pericolo di ripristino dei collegamenti criminali, cui fa seguito compiuta istruttoria del Tribunale di sorveglianza che deve essere in grado di verificare la sussistenza di elementi che escludano tali pericoli.

Nel caso di specie emerge dalle note una condotta intramuraria trentennale nel corso della quale non risulta che l'interessato sia mai stato fatto oggetto di indagini per fatti di criminalità organizzata o diversi, né si sono evidenziate negative frequentazioni oppure uno stile detentivo caratterizzato da modalità prevaricatorie tipiche della subcultura criminale di appartenenza. Al contrario, le note in atti parlano di adesione al trattamento e di impegno nelle attività predisposte in suo favore nonché amplissima disponibilità a riferire di sé e della sua esperienza di vita. Di più, viene chiaramente enunciata l'assunzione di responsabilità rispetto alle scelte devianti e la presa di distanza dai gruppi criminali organizzati e dagli orrori che nel contesto territoriale gli stessi determinano. Non dunque soltanto un senso di colpa interiorizzato e collegato alle drammatiche conseguenze sulla propria vita o su quella della propria famiglia, ma esteso ad una riflessione sulla collettività.

In tal senso il riferimento dello ~~██████████~~ al suo percorso penitenziario come ad elemento significativo del suo distacco dal gruppo criminale e dell'assenza di pericolo di ripristino acquista un valore centrale.

E' un dato non sufficiente in sé, per come insegnato dalla stessa sentenza Corte Cost. 253/2019, ma suffragato innanzitutto da note pervenute dai territori in cui si parla del gruppo di riferimento dell'interessato come di un gruppo ormai storicizzato e disarticolato. L'indicazione, generica, circa la presenza di soggetti che ne facevano parte e sono confluiti in altri gruppi o circa la presenza in

~~libertà di altri correi, con i quali l'interessato non ha mai avuto alcun contatto in trenta anni, non appare in alcun modo collegata ad elementi concreti o a spunti di ulteriore istruttoria possibile per il Tribunale di sorveglianza, risolvendosi in formule dubitative apodittiche.~~

E' invece risultato chiarito che i familiari dell'interessato (moglie, figlie e generi) non risultano essere noti per frequentazioni connesse ad ambienti di criminalità organizzata e, soltanto per alcuni di essi, si parla di reati in materia di contrabbando, risalenti per altro ad alcuni anni fa. Non si

citano, infine, altri familiari eventualmente coinvolti, e neppure emergono stili di vita tipici di un gruppo familiare sostenuto dalla criminalità organizzata, visto che le forze dell'ordine non hanno riferito circa un tenore di vita incompatibile con le modeste risorse lecite risultanti dalle informative pervenute dalla Guardia di Finanza.

Tali elementi di sostanziale non intraneità del contesto familiare rimasto sul territorio a dinamiche di criminalità organizzata, unitamente alla lunghissima detenzione, consentono dunque di ritenere che, per il percorso di maturazione personale e per gli elementi di revisione critica sin qui evidenziati, sussistano dati da cui evincere la rescissione del vincolo del condannato con il contesto criminale e l'assenza di un pericolo di loro ripristino. Si appalesa tuttavia necessario, al fine di evitare un qualsiasi astratto rischio, comunque da escludersi, alla luce della documentazione e del percorso personale del detenuto, di riallaccio con ambienti criminali, che l'esperienza premiale sia svolta sul territorio locale, in tal senso aderendo alla indicazione negativa da parte della competente DDA circa un eventuale ritorno dell'interessato nei luoghi in cui nel 1991 commise i reati.

Per tutte le ragioni sin qui addotte deve quindi concedersi all'interessato il chiesto permesso premio, in accoglimento del reclamo avverso il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità emesso dal magistrato di sorveglianza di Spoleto.

P.Q.M.

Visti gli artt.30 ter ord. pen. nonché 666 e 678 cod. proc. pen.;

ACCOGLIE

Il reclamo proposto da [REDACTED], sopra meglio generalizzato, per quanto leggibile in parte motiva avverso il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di permesso premio emesso dal magistrato di sorveglianza di Spoleto l'8.11.2018 e per l'effetto

CONCEDE

All'interessato, come sopra generalizzato, permesso della durata di giorni 1 (uno), con decorrenza dalle ore 8,00 e scadenza alle ore 20,00 del giorno che sarà concordato con la Direzione della Casa Reclusione di Spoleto, che trascorrerà in Spoleto con l'accompagnamento di un familiare;

IMPONE

Allo [REDACTED] di rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) presentarsi in compagnia del familiare che lo preleverà dall'istituto penitenziario all'inizio del permesso e ve lo riaccompagnerà al termine, entro un'ora dalla sua uscita dal carcere, al Commissariato di p.s. di Spoleto, che viene incaricato della vigilanza del condannato;

- 2) non allontanarsi dal territorio del Comune di Spoleto;
- 3) non porsi alla guida di auto o motoveicoli di qualsiasi genere, né assumere alcun tipo di contatto personale con persone pregiudicate;
- 4) non portare armi o strumenti atti comunque ad offendere;
- 5) non consumare alcolici e non assumere sostanze stupefacenti;
- 6) tenere sempre con sé copia del presente decreto;

DISPONE

che l'eventuale inosservanza anche di una sola delle suddette prescrizioni, che dovrà essere immediatamente segnalata a questo Ufficio anche e principalmente dalla Questura cui è affidata la vigilanza del condannato, comporterà la revoca automatica del presente permesso, con la conseguenza che il detenuto dovrà, se necessario, essere ricercato senza indugio e tradotto, quindi, nell'istituto penitenziario di provenienza;

MANDA

per l'esecuzione alla Casa Reclusione di Spoleto, che provvederà anche a comunicare il presente provvedimento al Commissariato di p.s. di Spoleto ed all'UEPE di Perugia;

Comunicazioni come per legge.

Spoleto, 16.07.2020

Il magistrato di sorveglianza est.

Fabio Gianfilippi

Il Presidente

Beatrice Cristiani

Beatrice Cristiani

